



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GOVONI"

Scuole primarie: "C. Govoni", "M. Poledrelli", "G. Leopardi", "A. Volta Doro" –
Scuola Secondaria di 1° grado "T. Tasso"

Sede: Via Fortezza n. 20 – 44121 Ferrara - Tel. e fax n. 0532/770444 C.F. 93076220388

pec: FEIC81100X@PEC.ISTRUZIONE.IT e-mail: feic81100x@istruzione.it


Sito web: <https://icgovoniferrara.edu.it/> codice univoco di fatturazione: UFEJJ6

MANUALE e REGOLAMENTO PER LA RICERCA, LA SELEZIONE, LA CONTRATTUALIZZAZIONE E LA RETRIBUZIONE DEGLI ESPERTI.

La Scuola, di per sé, è la principale fonte di esperti necessari per la formazione degli alunni / studenti, in quanto le competenze dei docenti sono tarate per ciascun grado ed ordine di scuola. Tuttavia, soprattutto con l'avvento dell'Autonomia scolastica, possono essere attivati Progetti formativi di approfondimento specifico di alcune aree oppure di apprendimenti trasversali, che non trovano corrispondenza nelle previsioni ministeriali e nelle competenze dei docenti di quella particolare Istituzione Scolastica che li propone a favore dei propri alunni / studenti...

**REGOLAMENTO AI
SENSI DELL'ART.45
D.I. N°129/2018 E
MANUALE
OPERATIVO AD
USO DEL
PERSONALE ATA**

Questo manuale è
compliant con lo
schema di
Regolamento
proposto dal
Ministero dell'
Istruzione.



SOMMARIO

UN PRIMO SPARTIACQUE	1
INTRODUZIONE	3
ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI	6
ART. 3 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI.....	7
In caso di ricorso ad Appalto di Servizi	9
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	9
ART. 5 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI	11
ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE	12
ART. 7 – L’AVVISO UNICO.....	12
ART. 8 – CRITERI DI AMMISSIONE	14
ART. 9 - CRITERI DI SELEZIONE	14
ART.10 - IL DOCENTE MADRELINGUA	16
ART.11 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE	17
ART.12 - NOMINA SENZA SELEZIONE.....	17
ART.13 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI.....	18
ART.14 - FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO	19
ART.15 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI e COMUNICAZIONE ALLA F.P.	19
ART.16 - STIPULA DEL CONTRATTO	20
ART.17 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO STANDARD	21
– Personale interno (compreso quello in servizio presso altre istituzioni scolastiche),	21
– Personale docente estraneo all’amministrazione, in attività con allievi:	22
– Personale estraneo all’amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività	22
L’Imposta di Bollo.....	24
ART.18 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE.....	24
ART.19 - DOVERI E RESPONSABILITA’ DELL’ESPERTO	24
ART.20 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	25
ART.21 – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (PerlaPA)	25
ART.22 - AVVISI ANDATI DESERTI.....	25
ART.23 – CONTROLLI PREVENTIVI DI LEGITTIMITÀ.....	26
ART.24 - ABROGAZIONE DI DELIBERE PRECEDENTI	26

ART.25 – MODIFICHE	26
ART.26 – PUBBLICITÀ	27
ART.27 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI	27
ALLEGATI	29
ALLEGATO 1 – FAC SIMILE DI AVVISO PUBBLICO	31
ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE	33
FAC SIMILE per PSICOLOGO	34
FAC-SIMILE per PSICOMOTRICISTA	35
FAC SIMILE per MADRELINGUA	36
FAC SIMILE PER DELEGATO DEL D.S. IN PROGETTI PON	39
ALLEGATO 3 – FAC-SIMILE DI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. (UE) 679/2016	41
ALLEGATO 4 - PERLAPA	43
Personale Interno.....	43
Esclusioni.....	43
Incarichi ad Esperti Esterni	44
Allegato 5 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	45
Incarichi al Personale Interno	45
Incarichi ad Esperti Esterni.....	45
Appalti di Servizi.....	45
Art. 15 D.L. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.	46
Fac-Simile di Tabella da pubblicare in Amministrazione Trasparente (Esperti Esterni)	47

UN PRIMO SPARTIACQUE

Una questione che dobbiamo dirimere sin dal principio è l'enorme differenza che passa tra le attività negoziali regolate dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs50/2016 e s.m.i.) e la selezione di Esperti: ognuna di queste due attività segue regole proprie e non è ammesso applicare quelle di un settore all'altro, nemmeno per analogia.

Una prima anticipazione: per la selezione di Esperti **NON** si deve prendere il CIG !

Una seconda anticipazione: **NON** si può fare un Avviso unico, per Operatori Economici e per Esperti, in quanto le normative e le procedure di selezione e di affidamento SONO COMPLETAMENTE DIVERSE !

In questa seconda parte del Regolamento parleremo dello svolgersi delle Attività per reperire, contrattualizzare e retribuire un Esperto (Esterno) Persona Fisica.

L'Affidamento di un Appalto di Servizi (a Persone Giuridiche) è illustrato in un Regolamento a parte (Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali).



Non si può beccare nell'altro cortile!



DUE STRADE DIVERSE !

REGOLAMENTO PER LA RICERCA, LA SELEZIONE, LA CONTRATTUALIZZAZIONE E LA RETRIBUZIONE DEGLI ESPERTI.

INTRODUZIONE

La Scuola, di per sé, è la principale fonte di *esperti* necessari per la formazione degli alunni / studenti, in quanto le competenze dei docenti sono tarate per ciascun grado ed ordine di scuola.

Tuttavia, soprattutto con l'avvento dell'**Autonomia scolastica**¹, possono essere attivati Progetti formativi di approfondimento specifico di alcune aree oppure di apprendimenti trasversali, che non trovano corrispondenza nelle previsioni ministeriali e nelle competenze dei docenti di quella particolare Istituzione Scolastica che li propone a favore dei propri alunni / studenti.

In questi casi è possibile far ricorso ad Esperti esterni all'Istituzione Scolastica.

Un altro caso di ricorso ad Esperti esterni è quando la formazione riguarda non gli alunni, ma il Personale scolastico (Docenti ed ATA), che l'I.S.A. è autorizzata ad attuare.

Un terzo caso riguarda la Consulenza di Esperti per particolari attività di carattere non formativo.

Le modalità di ricerca e la contrattualizzazione di tali esperti sono definite dalla Legge, dai Decreti e dalla Circolari Ministeriali. Tuttavia vi sono comunque dei margini operativi, che il presente Regolamento intende evidenziare e disciplinare. Inoltre, l'adozione di questo Regolamento risponde ad una necessità di legge, in quanto l'art. 6-bis del D.lgs. 165/2001 prevede esplicitamente che le Amministrazioni provvedano a **rendere pubblici i criteri di selezione** ancor prima di procedere alla selezione stessa.²

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente "*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*";

¹ D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica

² "In ultimo è da segnalare la novità prevista dal comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo." Circ. Min. Funz. P. n.5/2006.

VISTO in particolare l'art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art.44 §4 Reg, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO in particolare l'art.45 §2 lettera h) Reg, secondo cui al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei *criteri* e dei *limiti* per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n°165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* (T.U.);

VISTO in particolare l'art.7 §6 e §6bis TU, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l'art. 53 TU sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, amenché non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101 *"Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E."*;

VISTO il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n°326 *"Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]"*;

VISTA la Circolare 21/12/2006, n°5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2/2008;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente 2016/18 e 2006/2009 per le parti non abrogate;

VISTO in particolare l'art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l'art.57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n° 5 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo" e n°6 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo";

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PON³ e la successiva "errata-corrige" Prot. AOODGEFID\35926 del 21/09/2017;

VISTO lo Schema di Regolamento predisposto dal M.I. ed inviato con nota AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0025415.04-11-2021,

PREMESSO

che nella Scuola dell'Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati;

che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all'esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall'art.44 §4 D.I. 129/2018;

APPROVA

il presente Regolamento per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti, facente parte del Regolamento di Istituto.

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o necessarie per la corretta esecuzione delle attività negoziali.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

³ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “*intuitu personae*” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore⁴.

ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati **e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;**
- l'amministrazione **deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;**
- la prestazione deve essere di **natura temporanea e altamente qualificata;**
- devono essere **preventivamente determinati** durata, luogo, oggetto e **compenso della prestazione**⁵.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, a condizione di conformarsi a dette disposizioni.

Tuttavia, prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato.

⁴ La Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica n. 2/2008 aggiungeva anche “, né ottemperare agli obblighi di pubblicità”; tuttavia questa previsione si intende abrogata dalla successiva...

⁵ Da quest'ultimo punto discende l'impossibilità di “mettere a gara” l'affidamento dell'incarico basandolo sulla valutazione della minor richiesta economica da parte dei candidati.

E' fatto, peraltro, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 3 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, ma anche interni, un'apposita Commissione, costituita generalmente dal D.S. o da un suo delegato, dal D.S.G.A.⁶ e da un Docente della materia/progetto interessato, **stabilisce la griglia di valutazione ed i requisiti minimi**, in termini di titoli culturali e professionali nonché di eventuale esperienza maturata nel campo, che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono, che saranno esplicitati di volta in volta in ogni singolo progetto⁷.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria⁸.

Si valuteranno, quindi:

a. Titoli di studio

b. Curriculum del candidato con:

- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- esperienze metodologiche – didattiche
- attività di libera professione nel settore
- corsi di aggiornamento seguiti

c. Pubblicazioni e altri titoli

d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

⁶ La presenza del DSGA è quantomai opportuna per le implicazioni amministrative e legali che possono dipendere dalle scelte effettuate.

⁷ Se richiesto dal relativo Avviso Pubblico del Progetto al quale l'Istituto sta partecipando (ad es. PON), la griglia ed i criteri vengono approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e le relative delibere vengono assunte agli Atti del Progetto stesso.

⁸ Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, anche privilegiando quelle positivamente concluse nella stessa Istituzione Scolastica.

Tuttavia si prescinde dalla laurea quando il candidato⁹:

- a) Appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi (ad esempio, un Promotore Finanziario che sia chiamato a spiegare l'importanza della pensione complementare o le caratteristiche dei mercati);
- b) È un professionista che opera nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- c) Opera per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Istituto

ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo¹⁰.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto o verrà confermata d'ufficio se svolta presso una P.A.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto o dal Dirigente scolastico se presente un'unica candidatura.

I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego.

⁹ Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".


¹⁰ Per questo è necessario specificare nell'Avviso i requisiti minimi da possedere per essere qualificato come "esperto con comprovata specializzazione" e per l'accertamento della maturata esperienza nel settore, che non può essere limitata a quella maturata nel medesimo Istituto scolastico.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

IN CASO DI RICORSO AD APPALTO DI SERVIZI

Alle volte può capitare che – invece di Esperti Persone Fisiche – l’Istituto ritenga di optare per l’affidamento di un appalto di servizi ad una Società esterna, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016).

Anche in questo caso l’Istituto può richiedere all’O.E. che invierà i suoi Esperti, che questi possiedano alcuni requisiti specifici (si pensi agli esperti “madrelingua”); in tal caso detti requisiti dovranno essere certificati mediante produzione di un C.V. della cui veridicità risponde la Società appaltata, in quanto il rapporto dell’Istituto scolastico è con la Società, non con i singoli Esperti.



ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO


All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

1. verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica, attraverso interPELLI interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;

2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno;

3. provvede, a conclusione della relativa procedura, affidata solitamente al D.S.G.A., alla stipulazione di:


- contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
- specifiche convenzioni/contratti con Enti vari (Appalti di Servizi);



ART. 5 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell' art. 44, comma 4 del D.l. n. 129 del 28/08/2018 e dell'art. 7 §6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna¹¹.



¹¹ Pensiamo allo Psicologo che, per evidenti ragioni di opportunità, è preferibile reperire all'esterno dell'Istituto, anche se eventualmente presente tra il personale dipendente.

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Prima emanazione da parte del Dirigente Scolastico di **apposita determina di avvio della procedura di ricerca e selezione**, il DSGA predispone l'Avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi MINIMI:

1. Il PREAMBOLO, con le ragioni di fatto e di diritto che rendono necessaria la ricerca di personale esperto;
2. L'OGGETTO della RICERCA, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
3. la DESCRIZIONE della PRESTAZIONE richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in cui la prestazione dovrà essere resa;
4. La DURATA della prestazione;
5. Il COMPENSO offerto;
6. I criteri di AMMISSIONE, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
7. I CRITERI di SELEZIONE, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
8. La SCADENZA e le MODALITA' di presentazione della candidatura;
9. tutte le INFORMAZIONI relative all'ISTRUTTORIA e alla scelta del contraente;
10. indicazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
11. La tipologia di CONTRATTO che verrà stipulato (**dipendente**, se il prescelto è un dipendente dello stesso Istituto o se è in regime di Collaborazione Plurima, o **autonomo**, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
12. L'eventuale COPERTURA ASSICURATIVA durante la prestazione ed in itinere;
13. L'INFORMATIVA PRIVACY (art.13 Regolamento UE n. 2016/679)¹².

ART. 7 – L'AVVISO UNICO

La procedura canonica completa prevederebbe 7 giorni di Avviso Interno + 15 giorni di Avviso per le Collaborazioni Plurime + 15 giorni per l'Avviso Pubblico = 1 mese e 1 settimana, senza contare le "perdite di tempo" a redigere i decreti di selezione deserta eccetera.

In caso di urgenza, è ammesso ricorrere al cosiddetto "Avviso Unico", che racchiude anche tutti tre gli Avvisi precedenti, nel limite unico di 15 giorni.

Ricorrendo il caso, è necessario porre particolare attenzione perché l'Avviso Unico dovrà riportare tutte le voci suscettibili di modifiche duplicate o triplicate.

¹² In questo contesto non serve raccogliere il consenso al trattamento, in quanto **i dati vengono trattati** a norma di legge e **su richiesta dell'interessato**. (Consideranda n.40 e 44 - Art.4 punto 11 (azione inequivocabile) - Art.6 §1 lettera b) ("il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso") Regolamento (UE) 2016/679)

Ad esempio, la scadenza potrà essere differenziata: entro 7 giorni per il Personale Interno o entro 15 giorni per tutti gli altri Candidati (questo ci permette di sapere in “anticipo” rispetto la scadenza dell’Avviso che tipo di Candidature aspettarci).

La tipologia di rapporto giuridico dovrà essere chiaramente differenziata:

- “Incarico” per il personale interno all’Istituto scolastico;
- “Incarico di Collaborazione Plurima” ai sensi dell’art. 35 (docenti) o 57 (ATA) del C.C.N.L. per il Personale di altri Istituti che è chiamato ad esplicare un’attività per la quale è stato assunto presso l’Istituto di titolarità¹³;
- “Contratto” ai sensi degli articoli 2222 e segg. del codice civile negli altri casi.

La retribuzione dovrà essere anch’essa chiaramente differenziata:

- Tabella n.5 per i Docenti interni o con incarico di Collaborazione plurima;
- Tabella n.6 per gli ATA interni o con incarico di Collaborazione plurima;
- Aliquota oraria prevista per tutti gli altri.

Allo stesso modo il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali:

- Previsto in caso di Incarico a Personale Interno o di altri Istituti che è chiamato ad esplicare un’attività per la quale è già stato assunto nell’Istituto di titolarità;
- Non previsto in caso di Incarico a Personale Interno che è chiamato a prestare un’attività diversa da quella per la quale è stato assunto¹⁴;
- Non previsto per gli Esperti esterni, eccetto che per quelli con contratto di lavoro autonomo occasionale i cui proventi superano i 5.000 euro.

E così via.

¹³ Ricordiamo che, ai sensi dell’art. Art. 52. **Disciplina delle mansioni** (Art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998) del D.Lgs 165/2001:

§1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento [...omissis...].

Pertanto, gli articoli 35 e 57 del CCNL devono trovare la loro applicazione all’interno della norma di legge e, quindi, riferirsi esclusivamente all’espletamento di mansioni per le quali il soggetto è stato assunto nell’Istituto di provenienza, non potendo il secondo Istituto adibire il lavoratore a mansioni diverse, nell’ambito dello stesso Contratto di Lavoro.

Vedi anche l’Art.2103 del codice civile.

¹⁴ Ad esempio: per un Docente impiegato in corsi di Formazione ad altri Docenti dell’Istituto, perché l’incarico che esplica nell’Istituto di titolarità è docente di alunni e non docente di personale.

E' FONDAMENTALE INSERIRE LA CLAUSOLA CHE IN CASO DI PIU' CANDIDATURE SARANNO ESAMINATE ED EVENTUALMENTE ACCOLTE PRIMA QUELLE INTERNE, POI QUELLE DI ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI ED INFINE QUELLE DI ASPIRANTI ESTERNI.

ANCHE LE GRADUATORIE SARANNO PER SINGOLA TIPOLOGIA DI CANDIDATI.

ART. 8 – CRITERI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico/contratto occorre che il candidato:

- a. sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;
- b. goda dei diritti civili e politici, ovvero goda dello status di rifugiato;
- c. non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego¹⁵ e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. non sia sottoposto a procedimenti penali **ostativi al rapporto di pubblico impiego** o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici e/o dal contatto con minorenni.

Tenendo conto della recente uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (c.d. *Brexit*), per la contrattualizzazione dei docenti di **madrelingua inglese** si considererà la cittadinanza UK come equivalente alla cittadinanza UE.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre, affinché il candidato possa essere qualificato come "**esperto**", dovrà dimostrare di possedere un **punteggio minimo**, da dichiarare in ciascun Avviso Pubblico, sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all'esperienza pregressa;

ART. 9 - CRITERI DI SELEZIONE

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- I. il progetto deve rientrare tra le attività previste dal POF e dal PTOF e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola;

¹⁵ Anche se il rapporto di lavoro non sarà di tipo dipendente.

- II. il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
 - a. i titoli di studio e le specializzazioni;
 - b. le esperienze lavorative nel settore;
 - c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
 - d. pregressa esperienza fuori e nella scuola
 - e. eventuale valutazione del Dirigente Scolastico negli interventi precedentemente eseguiti.

B - Incarichi relativi ai P.O.N. I criteri di cui sopra sono così integrati:

- I. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- II. laurea specifica;
- III. eventuale possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- IV. competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- V. patente informatica;
- VI. dottorati di ricerca;
- VII. pubblicazioni;
- VIII. specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- IX. corsi di perfezionamento post – laurea;
- X. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- XI. esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- XII. esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- XIII. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- XIV. svolgimento attuale e pregresso di attività in ambito educativo accreditato dagli Enti Locali o Enti riconosciuti dal Miur.

C - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere:

In questi casi *di norma* si richiede che il docente sia madrelingua.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata o dal G.O.P. se costituito, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione o ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

ART.10 - IL DOCENTE MADRELINGUA

Nei corsi riservati all' insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.¹⁶

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages)¹⁷ o attestati simili per le altre lingue.

L'obbligatorietà della docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N.; tuttavia si raccomanda una scelta oculata delle competenze del docente anche per gli altri progetti.

¹⁶ MIUR - Autorità di Gestione PON - Nota Prot. 1953 del 21 febbraio 2017. Questi criteri sono tassativi per la realizzazione di progetti PON.

¹⁷ TEFL (teaching English as a foreign language) e TESL (teaching English as a second language) si confondono spesso. La differenza è, teoricamente, che il TEFL (o EFL) è l'insegnamento dell'inglese fuori dal mondo anglofono, mentre il TESL (o ESL) è l'insegnamento dell'inglese ai non anglofoni in un paese anglofono. Questa distinzione viene osservata raramente... EFL e ESL sono interscambiabili. TESOL o ESOL (English for speakers of other languages) è un termine che viene spesso usato in UK per descrivere l'insegnamento dell'inglese agli stranieri che hanno deciso di stabilirsi nel paese (tratto da <https://www.esl.ch/it/centro-di-formazione-per-insegnanti/gli-acronimi-dell-insegnamento-delle-lingue-professori.htm>, consultato in data 16/10/2018).

ART.11 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovranno tenere in considerazione i criteri di cui all'articolo precedente e dovranno essere realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive.

Le griglie di valutazione saranno create da un'apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, il D.S.G.A.¹⁸ e il Docente o i Docenti che hanno presentato i progetti.

Le griglie di valutazione per figure da impiegare all'interno dei PON devono essere approvate dal Consiglio di Istituto.

ART.12 - NOMINA SENZA SELEZIONE

Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno dell'Istituto, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni¹⁹:

- a) assoluta urgenza determinata dalla **imprevedibile** necessità di conferire l'incarico; urgenza che deve essere **determinata da fattori esterni all'Istituzione Scolastica** e non da ritardi nel mettere in campo le procedure previste;
- b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione, ad esempio l'invito ad uno scrittore a parlare del suo libro);
- c) precedente procedura comparativa (interna ed esterna) andata deserta²⁰;
- d) prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa²¹.

La Circolare n°2/2008 del Ministero della F.P. chiarisce che per le sole collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto

¹⁸ La presenza del DSGA è quanto mai opportuna per le implicazioni amministrative e legali che possono dipendere dalle scelte effettuate.

¹⁹ Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 16 ottobre 2019, n. 80.

²⁰ Schema di Regolamento del Ministero dell'Istruzione;

²¹ Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 12 settembre 2017, n. 134.

“*intuitu personae*”²², che consentano il raggiungimento del fine prefissato e che comportino - per la loro stessa natura - una spesa equiparata ad un rimborso-spese, quali ad esempio la partecipazione in qualità di relatore a convegni e/o seminari, la singola docenza, la traduzione di una pubblicazione simili, si possa non procedere alle procedure comparative [~~né sia necessario ottemperare agli obblighi di pubblicità~~].^{23, 24}

ART.13 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa.

La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art. 7.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano presentato il progetto qualitativamente migliore per la scuola (in caso di corrispettivo forfetario, comunque da dichiarare a priori).

Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nell’Avviso per garantire la massima trasparenza della procedura.

È fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 (FOIA) e del D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR).

La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Dirigente Scolastico. La Commissione non ha alcun titolo per individuare un “vincitore” o per assegnare l’incarico; questi sono compiti esclusivi del Dirigente.

Si rammenta, infine, che qualsiasi atto del Dirigente (fatta esclusione di quelli espressamente previsti da norme specifiche) è suscettibile di ricorso e che acquista la validità di atto definitivo solamente dopo la pubblicazione all’albo online per **almeno 15 giorni**.²⁵

²² La locuzione latina *intuitu personae*, da tradurre con l’italiano *avuto riguardo alla persona*, indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti ed il rapporto di fiducia tra questi ed il committente (da Wikipedia 05/11/2018, modif.).

²³ La Corte dei Conti ha precisato che il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento Diretto nei seguenti casi:

- 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122);
- 2) interventi formativi che si svolgono nell’arco di una sola giornata (Corte Conti Emilia Romagna Delib. 50/2016).

²⁴ La parte tra parentesi quadre è stata abrogata. Per questo anche le collaborazioni *intuitu personae* sono soggette a pubblicazione in Amministrazione trasparente.

²⁵ La mancata pubblicazione rende l’atto inefficace *ex tunc*.

Per la Scuola, la norma è contenuta nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 14 comma 7: *I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale*

ART.14 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, **il Dirigente Scolastico emette un decreto di individuazione**, che sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella Sezione Amministrazione trasparente.

Dopodiché provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla **stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione**.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico/solare²⁶, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

ART.15 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI e COMUNICAZIONE ALLA F.P.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra istituzione scolastica e/o di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165.

Tale autorizzazione va richiesta dall'Istituto che intende avvalersi della collaborazione dell'esperto all'Istituto che ne consente l'impiego. Può anche essere richiesta direttamente dall'esperto alla propria segreteria.

Tale autorizzazione non è invece prevista per gli incarichi quale Formatore per il Personale scolastico.

termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

²⁶ Ad esempio per il Progetto Orientamento scolastico, che inizia in Seconda e termina nei primi mesi della Classe terza, interessando *i medesimi alunni*.

ART.16 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

a) Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva espressa e delle eventuali penali per ritardo o inadempimento;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Venezia;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso ove necessario²⁷;

²⁷ Di solito il consenso non è necessario, in quanto la raccolta ed il trattamento dei dati avvengono per un motivo lecito, previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a richiesta dell'Esperto stesso.

b. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

c. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali o professionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

d. Da quanto esposto nei due commi precedenti, il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello proprio del professionista, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola.

e. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico/solare, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili.

Non sono nuovamente prese in considerazione le domande degli aspiranti i cui contratti siano stati oggetto di risoluzione o di recesso per causa da imputarsi all'Esperto stesso.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, costituiscono collaborazioni plurime ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 solo qualora sia stato emanato lo specifico Avviso o l'Avviso Unico lo menzioni specificatamente, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo.

ART.17 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO STANDARD

Il compenso standard è così definito:

– PERSONALE INTERNO (COMPRESO QUELLO IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE),

impegnato in attività con gli alunni: i compensi sono quelli specificati nella tabella N.5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009;

Qualifica / Incarico	Importo orario Lordo dipendente	Importo orario Lordo Stato
Collaboratore Scolastico	12,50	16,59
Assistente Amministrativo	14,50	19,24
D.S.G.A.	18,50	24,55
Docente impegnato in attività non di lezione	17,50	23,22
Docente impegnato in attività di lezione	35,00	46,45
Gli importi sono qui riportati per maggiore chiarezza. Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. <i>pro tempore</i> vigente.		

– PERSONALE DOCENTE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE, IN ATTIVITÀ CON ALLIEVI:

i medesimi compensi previsti per il personale interno; IVA, se dovuta, ed IRAP a carico dell'Istituto; INPS come da disposizioni di legge²⁸.

Tenendo conto che IVA ed IRAP sono alternative tra loro²⁹, così come IVA e contributi INPS³⁰, mentre solitamente INPS e IRAP possono essere presenti entrambe, per semplificare la presa dell'impegno di spesa all'atto della determina, si può indicare **forfetariamente** come IMPORTO MASSIMO la cifra corrispondente alla prestazione di un Docente interno (come da Tab.5 CCNL), considerata al LORDO STATO e arrotondata ad € 42,00³¹.

Fanno eccezione quelle attività per le quali sussistono apposti finanziamenti³² o apposite convenzioni³³.

– Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività³⁴

(ad esclusione dei casi specificatamente normati):

- a) personale non laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 46,00 (quarantasei/00);
- b) personale laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 55,00 (cinquantacinque/00);
- c) docenti universitari e assimilati: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 85,00 (ottantacinque/00);
- d) per personale con competenze particolarmente qualificate il consiglio di Istituto fissa in € 85,00 (ottantacinque/00) il compenso orario lordo massimo erogabile.

²⁸ Qualora venga stipulato un contratto di collaborazione occasionale, se l'Esperto dichiara di aver già superato il reddito lordo annuo di € 5.000 o se lo supera grazie alla prestazione che si accinge a compiere, il reddito eccedente i 5.000 euro è imponibile INPS, con l'aliquota *pro tempore* vigente. Il contributo INPS che ne deriva è per 1/3 a carico del prestatore d'opera e per i 2/3 a carico del committente (l'Istituto scolastico).

²⁹ Per quanto riguarda il pagamento da parte dell'Istituto scolastico.

³⁰ Eccetto la cosiddetta "rivalsa previdenziale" del 4% che i lavoratori autonomi possono porre a carico dei committenti.

³¹ Gli importi netti percepiti dagli Esperti e quelli lordi costituenti il "costo" per l'Istituto variano anche sensibilmente in ragione del regime fiscale a cui è sottoposto l'Esperto (e che l'Istituto non conosce al momento di emanazione dell'Avviso). Poiché l'Istituto ha la necessità di impegnare in bilancio una somma certa, l'importo di € 42,00 costituisce una media arrotondata dei diversi importi possibili.

³² Ad esempio i P.O.N., che prevedono per gli Esperti la somma lorda onnicomprensiva di € 70,00 l'ora.

³³ Ad esempio, quella stipulata nel 2020 dal Ministero per l'Istruzione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che prevede la somma lorda onnicomprensiva di € 40,00.

³⁴ Si fa riferimento ai massimali fissati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della P.S. 17 luglio 1997, n.101, qui opportunamente ridimensionati. Gli importi, per previsione legislativa, sono al netto di IVA ed al lordo di IRPEF.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

– sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;

– in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;

- il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato³⁵.

– può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il compenso deve tener conto:

a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno, salvaguardando la dignità del Lavoro; in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art.2233 c.c.).

b) delle disponibilità finanziarie programmate.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Non è consentito apporre la clausola secondo la quale il compenso verrà pagato se e quando la scuola riceverà i finanziamenti per il Progetto a cui ha preso parte l'esperto³⁶.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura per i possessori di partita I.V.A.)³⁷, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

³⁵ Per i progetti PON può essere previsto un rimborso spese.

³⁶ Questo per almeno tre motivi. Innanzitutto non è ammesso impegnare somme che non siano già presenti a bilancio; per secondo, l'Unione Europea ha già aperto procedura di infrazione contro l'Italia per il ritardo dei pagamenti da parte della P.A., per terzo il professionista, a differenza di un'Azienda, non sempre possiede una riserva economica tale da poter far fronte a lunghi periodi di attesa senza percepire emolumenti.

³⁷ I collaboratori che effettuano una prestazione di lavoro occasionale presenteranno una notula con applicata una marca da bollo sin dall'origine (in atto del valore di € 2,00) se l'imponibile del corrispettivo è superiore ad € 77,47; i professionisti con P.IVA non applicano il bollo se la fattura è soggetta ad IVA; i professionisti in regime agevolato, con

Si fa presente che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto.

In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede invece l'emissione di Fattura Elettronica con split payment, se soggette ad IVA.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

L'IMPOSTA DI BOLLO

Nel caso la fattura superi l'importo di € 77,47 e sia esente da IVA, è dovuta l'imposta di bollo a carico del prestatore d'opera, che **non può** rivalersi sull'Istituto (la PA non è mai soggetta a bollo). Nel caso in cui la fattura elettronica non riporti la dicitura "Bollo virtuale SI - € 2,00", la fattura deve essere liquidata egualmente senza la necessità di presentarla agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate perché, dal 4 febbraio 2021 è entrato in vigore un sistema automatizzato per rilevare l'obbligo dell'imposta di bollo sulle fatture inviate tramite SDI.³⁸

ART.18 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE

Per la **formazione al Personale** si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n.326, che prevede le seguenti retribuzioni:

Tipologia di intervento	Massimale d'importo
Direzione ed Organizzazione	€ 41,32 giornaliere (intera giornata lavorativa)
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio	€ 41,32 giornaliere , € 51,65 per docenti universitari
Docenza	€ 41,32 orarie , € 51,65 per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82 orarie

In questo caso non è dovuto, nemmeno al dipendente, il versamento delle quote previdenziali e assistenziali (INPDAP e Fondo Credito).

ART.19 - DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;

esenzione dall'IVA, applicano il bollo nella stessa misura dei collaboratori occasionali, ma – dovendo emettere fattura elettronica – il bollo sarà versato con le modalità previste dall'art.1 del D.MEF 28/12/2018.

³⁸ Provvedimento A.d.E. 04/02/2021.

2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

3. Erogare la prestazione convenuta.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

ART.20 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento.

L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART.21 – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (PerlaPA)

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al presente Regolamento, fatti salvi i casi di cui all'art.11, è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs n.165/2001 mediante l'apposito applicativo PerlaPA (<http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html>).

Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti dall'art.15 del d.lgs.33/2013.

Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art.18 del d.lgs.33/2013.

ART.22 - AVVISI ANDATI DESERTI

Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente scolastico è autorizzato a provvedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, o ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità delle Scuole³⁹ nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali⁴⁰.

³⁹ Attualmente il D.I. 28/08/2018, n°129.

In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario.

Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla Persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica.

ART.23 – CONTROLLI PREVENTIVI DI LEGITTIMITÀ

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- *bis*) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
2. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge⁴¹, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).
3. Per le altre tipologie di Esperti è necessario inviare il contratto alla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, dove sarà sottoposto a controllo nel termine di trenta giorni dalla ricezione e, ove questa lo ritenga legittimo, lo ammette al visto e alla registrazione.

Da quel momento l'atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.

Qualora la Corte, invece, dubiti della legittimità dell'atto, formula rilievo invitando l'Amministrazione a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In questo caso il termine di 30 giorni dal ricevimento è interrotto d'ufficio in attesa della risposta.

In ogni caso, qualora la Corte non risponda nei termini, l'atto si intende approvato trascorsi 60 giorni.

ART.24 - ABROGAZIONE DI DELIBERE PRECEDENTI

Tutte le precedenti delibere in merito ai criteri per la selezione e la contrattualizzazione degli esperti si intendono espressamente abrogate.

ART.25 – MODIFICHE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato, al primo Consiglio di Istituto utile anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative.

⁴⁰ Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del _____ con delibera n° _____.

⁴¹ Si pensi al RSPP o al DPO.

ART.26 – PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di "Amministrazione Trasparente" > Disposizioni Generali > Atti Generali.

ART.27 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Regolamento approvato con Delibera n° _____ del 30-11-2022

Il Segretario del Cdi

Il Presidente

P

(verbalizzante)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa ANNA BAZZANINI

pagina lasciata bianca intenzionalmente

ALLEGATI

pagina lasciata bianca intenzionalmente

ALLEGATO 1 – FAC SIMILE DI AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'esigenza di attivare un corso di *Coding e Pensiero Computazionale*, come proposto dall'Insegnante_nel Progetto_;

VISTI i Progetti per l'attuazione del PtOF nell'a.s. 2018/19, approvati dal Collegio dei Docenti in data_e dal Consiglio di Istituto in data_con delibera n._;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente "*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*";

VISTO in particolare l'art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art.44 §4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n°165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO in particolare l'art.7 §6 e §6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l'art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, amenché non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009 e 2016/2019);

VISTO in particolare l'art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l'art.57, secondo cui il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n° 5 "*Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo*" e

n°6 “Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo”;

VISTO il “*Regolamento di istituto per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti esterni*”, approvato dal Consiglio di Istituto in data _____, ai sensi dell'art.45 §2 del D.l. 129/2018;

TENUTO CONTO che in questo Istituto non vi sono le professionalità necessarie richieste dal Progetto “_____”, o non sono di fatto disponibili, come accertato a seguito dell'Avviso Interno prot. N°_del_, andato deserto;

TENUTO CONTO, altresì, che analogo Avviso, rivolto al Personale di altri Istituti scolastici della Provincia con prot. N._del_ è andato parimenti deserto (*facoltativo*);

emana il seguente

AVVISO PUBBLICO

Per la ricerca di un Esperto Esterno in grado di condurre un Corso di Coding e Pensiero Computazionale rivolto agli alunni delle Classi IV e V della Scuola Primaria.

- DESCRIZIONE della PRESTAZIONE;
- DURATA della prestazione;
- COMPENSO offerto;
- Criteri di AMMISSIONE, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione (affinché il candidato possa essere qualificato come “esperto” dovrà dimostrare di possedere un **punteggio minimo** sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all'esperienza pregressa);
- CRITERI di SELEZIONE, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
- SCADENZA e le MODALITA' di presentazione della candidatura;
- tutte le INFORMAZIONI relative all'ISTRUTTORIA e alla scelta del contraente;
- indicazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (il D.S.);
- Tipologia di CONTRATTO che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
- Eventuale COPERTURA ASSICURATIVA durante la prestazione ed in itinere;
- INFORMATIVA PRIVACY (art.13 Regolamento UE n. 2016/679).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Mario Rossi

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE

1° Macro criterio: Titoli di Studio	Punti
Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto fino a 89 punti da 90 a 104..... punti da 105 in poi.....punti Lode..... punti	Max punti 8
Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto (assorbe il punteggio della Laurea triennale) fino a 89 punti da 90 a 99..... punti da 100 a 104 10 punti da 105 a 110.....punti Lode.....punti	Max punti 16
Seconda laurea magistrale fino a 891 punto da 90 a 104..... punti da 105 in poi.....punti	Max punti 6
Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l'a.s. 2001	Punti 5
Master di I livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione	Punti 4
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo	Punti 10
Corso di perfezionamento/master II liv. inerente il profilo per cui si candida	punti 8
Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida (Punti 2 per anno accademico)	Max punti 6
Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta: (1 punto per articolo, 2 per libro)	Max punti 5
2° Macro criterio: Titoli Culturali Specifici	
Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 20 ore, attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (2 punti per ciascun corso)	Max punti 10
Certificazioni / Attestati attinenti alla figura richiesta (3 punti per Certificazione)	Max punti 6
Certificazioni Informatiche, Corso Tablet, Corso LIM 200 ore (2 punti per Certificazione)	Max punti 4
3° Macro criterio: Titoli di servizio o Lavoro	
Esperienze analoghe nello stesso Istituto, valutate positivamente (2 punti per esperienza)	Max 10 punti
Esperienza lavorativa altrove prestata in progetti afferenti alla tipologia del progetto per cui si candida (1 punto per ogni 8 ore)	Max 10 punti
Totale punti	MAX 100 P.

Questa è una griglia generica, che va adattata caso per caso.

FAC SIMILE per PSICOLOGO

Allegato B - Tabella Valutazione Titoli:	Punteggio massimo per voce	Punteggio massimo per aggregato	Punti calcolati dal Candidato	Punti assegnati dal D.S.
1° MACROCRITERIO: Titoli di Studio		44		
a) Laurea Magistrale, Specialistica o V.O. (assorbe la laurea triennale generica) in Psicologia		16		
Votazione fino a 89	2			
Da 90 a 99	6			
Da 100 a 104	10			
Da 105 a 110	14			
110 e lode	16			
b) Dottorato di ricerca solo se coerente con gli argomenti dell'evento per il quale ci si candida	10	10		
c) Diplomi ed attestati di superamento degli esami di Corsi di Specializzazione / Aggiornamento (almeno di 600 ore) / Master, solo se coerenti con gli argomenti dell'evento per il quale ci si candida, per ogni attestato punti 2	6	14		
d) Diplomi ed attestati di superamento degli esami di Corsi di Specializzazione / Aggiornamento biennali (almeno di 1500 ore) / Master, solo se coerenti con gli argomenti dell'evento per il quale ci si candida, per ogni attestato punti 4	8			
e) Docenze Universitarie nel campo della Psicologia dell'età evolutiva e/o del Disagio giovanile. Per ogni incarico almeno semestrale, punti 2	4	4		
2° MACROCRITERIO: Titoli Culturali		16		
a) Corsi della durata di almeno 20 ore, ai quali si è partecipato come discente, solo se coerenti con gli argomenti dell'evento per il quale ci si candida, per ogni corso punti 1	4	4		
b) Per ogni articolo scientifico o didattico su argomenti analoghi alla tematica trattata nell'evento per cui ci si candida, pubblicato su riviste specializzate di settore, punti 1	3	12		
c) Per ogni libro su argomenti analoghi alla tematica trattata nell'evento per cui ci si candida, fornito di ISBN e regolarmente reperibile in commercio, anche online, punti 3	9			
3° MACROCRITERIO: Esperienza pregressa		40		
a) Incarichi di Psicologo per Enti o Associazioni, nel campo del disagio giovanile (per ogni incarico di almeno 3 mesi, 2 punti)	4	4		
b) Incarichi di Psicologo svolti per Progetti analoghi a quello per cui ci si candida svolti presso altri Istituti scolastici (per ogni incarico di almeno 40 ore, 4 punti)	16	16		
c) Incarichi di Psicologo svolti per Progetti analoghi a quello per cui ci si candida svolti presso questo Istituto scolastico (per ogni incarico di almeno 40 ore, 5 punti)	20	20		
TOTALE PUNTI		100		

FAC-SIMILE per PSICOMOTRICISTA

Allegato B - Tabella Valutazione Titoli:	Punteggio massimo per voce	Punteggio massimo per aggregato	Punti calcolati dal Candidato	Punti assegnati dal D.S.
1° MACROCRITERIO: Titoli di Studio		38		
a) Laurea Magistrale, Specialistica o V.O. (assorbe la laurea triennale generica) in Medicina o in Scienze Pedagogiche o in Psicologia o in Scienze Motorie (o ISEF)	8	28		
b) (N/P)	0			
c) laurea triennale in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (non viene assorbita dalla L.M.)	20			
d) Diploma triennale post-secondaria quale Specialista Psicomotricista, di almeno 2400 ore	15			
d1) Se iscritto anche all'Associazione di categoria (L.4/2013)	3			
e) Dottorato di ricerca solo se coerente con gli argomenti dell'evento per il quale ci si candida	4	4		
f) Diplomi ed attestati di superamento degli esami di Corsi di Specializzazione / Aggiornamento (almeno di 600 ore) / Master, solo se coerenti con gli argomenti dell'evento per il quale ci si candida, per ogni attestato punti 2	6	6		
2° MACROCRITERIO: Titoli Culturali		14		
a) Corsi della durata di almeno 20 ore, ai quali si è partecipato come discente, solo se coerenti con gli argomenti dell'evento per il quale ci si candida, per ogni corso punti 1	2	2		
b) Per ogni articolo scientifico o didattico su argomenti analoghi alla tematica trattata nell'evento per cui ci si candida, pubblicato su riviste specializzate di settore, punti 1	3	12		
c) Per ogni libro su argomenti analoghi alla tematica trattata nell'evento per cui ci si candida, fornito di ISBN e regolarmente reperibile in commercio, anche online, punti 3	9			
3° MACROCRITERIO: Esperienza pregressa		48		
a) Incarichi di Psicomotricista svolti per Progetti ovunque svolti (per ogni incarico di almeno 16 ore, 1 punto)	9	9		
b) Incarichi di Psicomotricista svolti per Progetti analoghi a quello per cui ci si candida svolti presso altri Istituti scolastici (per ogni incarico di almeno 16 ore, 2 punti)	18	18		
c) Incarichi di Psicomotricista svolti per Progetti analoghi a quello per cui ci si candida svolti presso questo Istituto scolastico (per ogni incarico di almeno 16 ore, 3 punti)	21	21		
TOTALE PUNTI		100		

FAC SIMILE per MADRELINGUA

	Punteggio max per voce	Punteggio max per gruppo di voci omogenee	Punteggio minimo richiesto	Punteggio auto attribuito dal candidato	Punteggio attribuito dalla Commissione
TITOLI ACCADEMICI					
Madrelingua con laurea nel paese anglofono/francofono/germanico (*) di origine	20	20	8		
Madrelingua con laurea in altro Paese	15				
Non madrelingua, con laurea in lingue straniere conseguita in Italia con attestato C1 / C2	8/10				
Dottorato di ricerca in lingua o letteratura inglese o in didattica delle lingue straniere	5	5			
Dottorato di ricerca in scienze pedagogiche	5				
Master I livello o corsi di specializzazione in lingua e letteratura inglese/francese/tedesca (*)	3	10			
Master I livello o corsi di specializzazione in didattica delle lingue straniere	3				
Master I livello o corsi di specializzazione in scienze pedagogiche e/o BES/DSA	2				
Master II livello o corsi di specializzazione biennale in lingua e letteratura inglese/francese/tedesca/spagnola (*)	4				
Master II livello o corsi di specializzazione	4				

biennale in didattica delle lingue straniere					
Master II livello o corsi di specializzazione biennale in scienze pedagogiche e/o BES/DSA	3				
Diploma Magistrale abilitante (ante 2001)	2	2			
Certificato di abilitazione TEFL/TESL/TESOL o similari per le altre lingue	3	3			
PUBBLICAZIONI					
Pubblcazioni scientifiche nell'ambito linguistico (1 p. per articolo, 2 p. per libro)	5	20			
Pubblcazioni didattiche (libri per bambini, in lingua inglese/f/t/s [*]), 5 p. per libro	15				
TITOLI CULTURALI					
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, della durata di almeno 20 ore, attinente alle tematiche oggetto della presente selezione. (p.2 per corso)	10	20	2		
Certificati / Attestati attinenti la figura richiesta (p.3 per certificato)	6				
Certificazioni informatiche, Corso Tablet, Corso LIM 200 ore (p.2 per corso)	4				
ESPERIENZE					
Esperienze analoghe, nello stesso Istituto, valutate positivamente (2 punti per esperienza)	10	20	2		
Esperienze analoghe, in altri Istituti, pubblici o privati, valutate positivamente	10				

(1 punto per ogni intervento di almeno 16 ore)				
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100			

FAC SIMILE PER DELEGATO DEL D.S. IN PROGETTI PON

1° Macro criterio: Titoli di Studio	Punti	Punt. MAX	Punteggio auto-assegnato	Punteggio assegnato dalla Commissione
Laurea triennale				
fino a 89	1	16		
da 90 a 104	2			
da 105 in poi	3			
Laurea V.O., Specialistica o Magistrale				
fino a 89	4	16		
da 90 a 99	6			
da 100 a 104	9			
da 105 in poi	13			
Dottorato di Ricerca	4	4		
2° Macro criterio: Titoli culturali specifici	Punti	Punt. MAX	Punteggio auto-assegnato	Punteggio assegnato dalla Commissione
Certificazioni informatiche				
(2 punti per ognuna)	2	4		
Partecipazione a corsi di formazione				
In presenza / webinar sui PON (Per ogni ora di corso)	0,5	4		
3° Macro criterio: Esperienza pregressa	Punti	Punt. MAX	Punteggio auto-assegnato	Punteggio assegnato dalla Commissione
Incarichi in PON / PNSD				
PON/PNSD: Progettista o Collaudatore	1,5	4,5		
PON: Referente alla Valutazione	1,5	4,5		
PON: Figura aggiuntiva	1	3		
PON: Tutor o Esperto	3	9		
PON: Delegato del DS	4	12		
Altro				
Animatore Digitale (per anno)	3	9		
Referente di Plesso (per anno)	4	12		
Collaboratore D.S. (per anno)	6	18		

Il Criterio Minimo di Accesso è costituito dal Diploma Magistrale abilitante.

Le griglie di valutazione vengono compilate di volta in volta, per tipologia di Esperto, in relazione ai requisiti ritenuti necessari per la tipologia di intervento.

La griglia (“Allegato B”) dovrà fare parte dell’Avviso Pubblico ed essere pubblicata anch’essa.

ALLEGATO 3 – FAC-SIMILE DI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 679/2016

1. Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun aspirante conferisce i propri dati personali, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale.

2. Titolare del trattamento dei dati è L'Istituto Comprensivo "C.Govoni", nella persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con Sede in Via Fortezza, nr.20, Ferrara al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati; indirizzo di PEC: feic81100x@pec.istruzione.it

3. Responsabile del trattamento esterno è la Ditta

Altro Responsabile esterno è la Ditta NUVOLA s.r.l.

4. Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell'Istituto "I.C. GOVONI" è stato individuato nel dott. ----- con provvedimento prot. _____ del _____. Email:

5. Finalità del trattamento: "Partecipazione alla selezione per avviso pubblico di esperti madrelingua". I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.

6. Base giuridica del trattamento: articolo 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. **(ATTENZIONE: Citare esattamente la lettera del paragrafo che definisce la base giuridica del trattamento, che può variare a seconda il caso!).**

7. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi del candidato; sede di servizio se dipendente pubblico; qualifica professionale e ordine di eventuale scuola di servizio, codice meccanografico dell'eventuale istituzione scolastica di appartenenza; Azienda, Ente, Cooperativa, Associazione o datore di lavoro se dipendente o socio; eventuale Ordine o Albo professionale di appartenenza, recapito e-mail istituzionale / di lavoro. Non saranno oggetto di trattamento i tipi di dati personali appartenenti alle categorie indicate all' art. 9 del Reg. UE 2016/679, mentre potranno essere trattati quelli relativi all'art.10 a tutela dell'Amministrazione e degli utenti (criteri per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni e D.Lgs. 4

marzo 2014, n. 39, art.25). **[ATTENZIONE: Specificare esattamente se saranno oggetto di trattamento o meno i dati di cui agli articoli 9 (ex-sensibili) e 10 (ex-giudiziari)!]**.

8. Destinatari dei dati personali: non sono previsti destinatari diversi dall'Interessato, dal Titolare del trattamento e dei suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento dei compiti previsti per il conseguimento delle finalità del trattamento. E' fatta salva l'applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria.

9. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. Trattandosi di una richiesta di partecipazione ad una selezione pubblica, l'eventuale omissione o rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di ottenere l'ammissione alla selezione.

10. I dati raccolti, se acquisiti al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del trattamento, resteranno archiviati per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione al protocollo medesimo.

11. Diritti degli interessati. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE).

12. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

13. Fonte dei dati: gli stessi interessati, tramite la compilazione del modulo di ammissione alla selezione.

14. Consenso dell'interessato al trattamento: fornito per comportamento concludente, a seguito della volontaria partecipazione alla selezione.

Per ricevuta dell'informativa:


Data _____ Firma _____

ALLEGATO 4 - PERLAPA

Ogni incarico che viene conferito a Persone Fisiche, sia svolto da Personale della Scuola o di altre Amministrazioni Pubbliche, sia da Privati, deve essere comunicato al Dipartimento per la Funzione Pubblica attraverso il Portale PerlaPA.

Quindi, anche i nostri Esperti.

Personale Interno



ESCLUSIONI

A) SOGGETTIVE

Sono esclusi gli incarichi conferiti al Personale interno alla P.A. in part-time con prestazione lavorativa NON superiore al 50%.

B) OGGETTIVE

- **Incarichi FIS / MOF**
- **Partecipazione a Convegni, Seminari e simili**
- **Compensi per attività di Insegnamento / Formazione**
- **Esercizio di attività libero-professionali autorizzate con obbligo di iscrizione ad Albi professionali**

- Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
- Diritti d'autore
- Utilizzazione economica da parte dell'inventore
- Prestazioni per le quali è corrisposto il solo rimborso spese documentate
- Prestazioni svolte in Comando, Aspettativa o Fuori ruolo
- Incarichi conferiti dalle OO.SS. a dipendenti distaccati o in Aspettativa non retribuita.

Incarichi ad Esperti Esterni

Gli stessi dati vanno inseriti, con le medesime modalità, per gli incarichi ad Esperti Esterni (art. 53 comma 14 D.Lgs 165/2001).

ALLEGATO 5 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Incarichi al Personale Interno

Gli stessi dati inseriti nel Portale PerlaPA entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico, **vanno inseriti "tempestivamente" anche in Amministrazione Trasparente**, questa volta in formato tabellare e aperto.

La normativa di riferimento è costituita dall'art.18 del D.Lgs. n°33/2013 e dall'art. 53 §14 del D.Lgs 165/2001; per quanto riguarda la *tempestività* della pubblicazione, vedasi l'art. 8 del D.Lgs 33/2013.

La Sezione in cui pubblicare la tabella è: **Amministrazione Trasparente / Personale / [Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti](#)** (anche dirigenti).

Il fatto che i dati debbano essere riportati in formato tabellare presume che bisogna raccoglierne più di uno; per cui è necessario temperare la necessità di essere "tempestivi" nella pubblicazione, con quella di avere un lasso di tempo sufficiente per raccogliere più di un singolo dato. Ritengo che si possa procedere alla pubblicazione mensile delle tabelle, pubblicando anche se negativa.

Dal Portale PerlaPA è possibile esportare un file Excel da convertire in .pdf prima della pubblicazione.

Incarichi ad Esperti Esterni

Gli incarichi conferiti ad Esperti Esterni (alla Pubblica Amministrazione in generale, non solo al nostro Istituto) vanno anch'essi elencati in Amministrazione trasparente in formato tabellare (Art. 15 del D.Lgs. n°33/2013).

Tuttavia per gli Esperti Esterni è richiesta anche la pubblicazione del C.V. (art.15 §1 lettera b) e tutta una serie di dati che mal si conciliano con il formato tabellare.

Pertanto può essere opportuno pubblicare come primo documento la tabella, che funge da *indice mensile degli incarichi conferiti* e poi una sottosezione per ogni Esperto contenente i richiesti documenti in formato .pdf per ciascun Esperto.

La Sezione dove pubblicare è: **Amministrazione Trasparente / Consulenti e collaboratori / [Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza](#)**

Appalti di Servizi

La normativa qui descritta riguarda SOLO gli incarichi conferiti a PERSONE FISICHE ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 165/2001 e degli Articoli 43 §3 e 45 §2 lettera h) del Decreto Interministeriale 129/2018.

Le attività svolte da persone fisiche contrattualizzate da Imprese, Enti od Associazioni alle quali l'Istituzione Scolastica ha affidato un appalto di servizi o di lavori NON rientrano nella casistica.

L'Istituzione, in questo caso, pubblica la documentazione richiesta nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di Gara.

Per gli affidamenti diretti ai sensi dell'art.36 §2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs 50/2016, l'Istituzione Scolastica pubblica la Determina a Contrarre nella Sezione **Amministrazione Trasparente / Bandi di Gara e Contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / [Determine a Contrarre Esercizio Finanziario 20xx](#)** (che dovete creare voi per ciascun Esercizio finanziario).

Naturalmente poi, entro il mese di gennaio, dovete sempre pubblicare il solito file in formato .xml (ANAC) e la tabella in formato .pdf, ai sensi della Legge 190/2012 art. 1, comma 32.

Che cosa dice l'art. 15 del Decreto Legislativo 14/03/2013 n°33? Vediamolo:

Art. 15 D.L. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis [alimentazione dei dati nella Banca Dati "PerlaPA"] e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127⁴², le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;**
- b) il curriculum vitae;**
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi** o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione**, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

⁴² [Pubblicazione della situazione reddituale dei Dirigenti]

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104⁴³.

La pubblicazione deve avvenire al massimo entro 30 giorni, in quanto è presupposto per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Poiché il compenso va liquidato entro 30 giorni, la pubblicazione deve essere già avvenuta.

Fac-Simile di Tabella da pubblicare in Amministrazione Trasparente (Esperti Esterni)

N°	Estremi dell'Atto		Nominativo	Tipologia di incarico	Durata dell'incarico		Denominazione dell'incarico	Costo per l'Amministrazione	
	Prot. n°	del			dal	al		Compenso erogato	relativo alla performance
1	1234	02/09/2021	Mario Rossi	consulenza	02/09/2021	31/08/2022	R.S.P.P.	2.000,00	-
2	1235	25/09/2021	Giuseppe Verdi	collaborazione	01/10/2021	30/05/2022	Lettore Madrelingua	3.500,00	-

Si fa presente che da PerlaPA è possibile esportare in formato Excel la tabella relativa ad ogni singolo collaboratore. In questo caso, si inserirà in A.T. un singolo collaboratore alla volta, in formato tabellare, come da file esportato.

⁴³ Art.30 §2: Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

